

# CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Servizi Ambientali e Reti – Servizio Tutela Ambiente

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

#### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

# Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

# Articolo 2 - Principi e finalità

- 1. Il Comune di Moncalieri, in base all'articolo 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
- 2. Il Comune di Moncalieri, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
- 3. Il Comune di Moncalieri, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
- 4. Il Comune di Moncalieri, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione.
- 5. Il Comune di Moncalieri, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
- 6. Il Comune di Moncalieri individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
- 7. Il Comune di Moncalieri, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra uomo e animali.
- 8. Il Comune di Moncalieri promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
- 9. Il Comune di Moncalieri, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.
- 10. Il Comune di Moncalieri promuove, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.

# Articolo 3 - Fonti Normative

# Articolo 3.1 – Costituiscono Normative di riferimento regionale

Legge Regionale n. 34 del 26.97.1993 Tutela e controllo degli animali da affezione.

D.P.G.R. n. 4359 del 11.11.1993. Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "Tutela e controllo degli animali d'affezione"

Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione ell'anagrafe canina)

Legge regionale 4 novembre 2009, n. 27. Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2010. Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali.

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 11/R del 28 novembre 2012 - Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, in materia di animali esotici".

Determina dirigenziale n. 1066 del 17 dicembre 2013Approvazione linee guida per l'applicazione della normativa sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici.

Legge regionale n. 11 del 18 febbraio 2010. Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali.

D.G.R. n. 24 – 3177 Recepimento Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (I.A.A.).

#### Articolo 3.2 - Costituiscono Normative di riferimento nazionale e internazionale

Art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali.

Artt. 823 e 826 del Codice Civile.

D.P.R. 08.02.1954 n. 320 Regolamento di Polizia Veterinaria.

Legge Quadro n. 281 del 14.08.1991 in materia di animali di affezione e prevenzione dal randagismo.

Legge n. 473 del 22.11.1993. Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.

Legge n. 189 del 20.07.2004. Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Legge n 157 del 11 febbraio 1992. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy.

Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001. Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

Decreto Legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992. Attuazione della direttiva n.86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e la Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Ordinanza 03 agosto 2015. Proroga con modifica dell'ordinanza contingibile ed urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione.

Ordinanza Ministero della Salute 10 febbraio 2012 - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

Regolamento (UE) N. 576/2013 del 12 giugno 2013

sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE).

Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.

LEGGE 20 luglio 2004, n.189 - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

# Articolo 4 - Competenze del Comune

- 1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi
- 2. Il Sindaco ai sensi degli articoli 823 e 826 del CC esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero sul territorio comunale.
- 3. Il Sindaco, per comprovati motivi di urgenza e pubblica sicurezza può adottare specifica ordinanza anche in violazione al presente regolamento.
- 4. Ai comuni, attraverso la Polizia Locale, spetta l'esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione dell'anagrafe canina (art.10 legge 18 del 22/07/2004).

# Articolo 5 - Diritti degli animali

- 1. Il Comune di Moncalieri si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
- 2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

# TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Articolo 6 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non, ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo in stato di libertà o di semilibertà.

# Articolo 6.1 - Ambito di applicazione

- 1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Moncalieri.
- 2. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

#### Articolo 6.2 - Ambito di esclusione

- 1. Le norme del presente regolamento non si applicano alle attività che sono regolamentate da normativa specifica e/o in contrasto con lo stesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo il regolamento non sia applica: alle attività:
  - a) disciplinate al D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

- b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione in quanto già disciplinate da altra normativa;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca.
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi, e per gli effetti, della normativa vigente per la caccia.
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
- f) e tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

# Articolo 7 - Uffici comunali.

- 1. Il Comune di Moncalieri, tramite la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
- 2. Per lo svolgimento delle proprie attività inerenti la gestione la tutela e il benessere animale è competente la Polizia Municipale che opera in collaborazione con le autorità sanitarie.
- 3. Nel caso in cui le risorse stanziate consentano l'attivazione di opportune convenzioni e collaborazioni con le associazioni il cui fine sia la tutela degli animali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare specifici progetti funzionali alle attività di tutela.
- 4. I soggetti coinvolti dalle associazioni in tali attività devono, se richiesto avere operato adeguati percorsi di formazione ed essere, nei casi previsti dalle norme, in possesso di specifica attestazione (guardie zoofile, prefettura)

#### TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

# Articolo 8 – Obblighi dei detentori di animali

- Gli obblighi dei detentori di animali da compagnia sono regolamentati dalla Legge Quadro n. 281 del 14.08.1991 (animali da affezione e prevenzione dal randagismo), dalla Legge Regionale n. 34 del 26.07.1993 (Tutela e controllo degli animali da affezione) e dal D.P.G.R. n. 4359 del 11.11.1993 (regolamento recante criteri di attuazione della Legge Regionale sulla tutela e controllo degli animali di affezione)
- 2. Chiunque detenga un animale di affezione, Il privato cittadino e/o le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
- 3. In particolare, il detentore di animale d'affezione è tenuto a:
  - a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato nei successivi in seguito garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale:
  - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
  - d) iscriverlo all'anagrafe regionale (valido solo per i cani);
  - e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
  - g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole:
  - h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
  - i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.
- 4. Gli animali di affezione, custoditi presso le strutture pubbliche (quale il canile comunale) possono essere soppressi, unicamente, qualora non curabili, solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasia, previa anestesia profonda.

5. Gli obblighi dei detentori degli animali da affezione sono definiti all'art.3 della L.R. n.18 del 19/07/2004, art. 3, salvo eventuali successive modifiche ed integrazioni.

# Articolo 9 - Divieti generali

- 1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
- 2. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
- 3. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
- 4. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizioni fisiche e/o psichiche.
- 5. E' vietato detenere animali appartenenti a specie selvatiche.
- 6. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali
- 7. E' vietato trasportare animali in condizioni tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 8. E' vietato condurre animali legati a mezzi di locomozione in movimento tali da sottoporli a sforzi e fatiche non compatibili con il loro benessere.
- 9. E' vietato mantenere i gatti in condizioni di costrizione o lasciarli in gabbie, salvo ciò avvenga in luoghi di cura.
- 10. E' vietato detenere animali esotici senza la preventiva autorizzazione in funzione della normativa vigente in materia.
- 11. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non è possibile altro tipo di alimentazione.
- 12. E' vietato per i cani l'uso di mezzi di contenzione (collari, museruole, ecc.) tali da causare sofferenze e lesioni).
- 13. E' vietato l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
- 14. E' vietato provocare mutilazione agli animali di compagnia salvi i casi previsti dalle norme o interventi con finalità sanitaria curativa.
- 15. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.
- 16. E' vietato su tutto il territorio del Comune di Moncalieri, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dall'Amministrazione comunale esclusivamente in relazione all'interesse pubblico.

# Articolo 10 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare o liberare un animale detenuto a qualsiasi titolo, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

# Articolo 11 - Segnalazioni per cani vaganti, per maltrattamenti e per animali d'affezione incidentati e/o feriti.

- 1. Le segnalazioni dei cani vaganti, randagi, abbandonati sul territorio devono essere effettuate tempestivamente dai privati cittadini esclusivamente alla Polizia Municipale o in sua assenza al Comando Carabinieri, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 18/2004.
- 2. I maltrattamenti e/o malgoverno degli animali devono essere segnalati agli Organi di Polizia (Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardie Forestali).
- 3. Gli animali d'affezione feriti e/o malati rinvenuti sul territorio devono essere segnalati tempestivamente alla Polizia Municipale o ai Carabinieri per consentire l'intervento di pronto soccorso da parte del Comune.

#### Articolo 12 - Avvelenamento di animali

- 1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
- 2. Le segnalazioni di avvelenamento di animali e ritrovamento di esche devono essere fatte tramite il medico veterinario alle autorità sanitarie territorialmente competenti.
- 3. Le procedure devono essere conformi con quanto previsto dallo O.M. del 10.02.2012.

# Articolo 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica. Obbligo di soccorso

- 1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada.
- 2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
- 3. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno.

# Articolo 14 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

#### Articolo 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

- 1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
- 2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative comunicate almeno quindici giorni prima al Servizio Veterinario dell'ASL.

# Articolo 16 - Smarrimento - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

- 1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 3 giorni alla Polizia Locale.
- 2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente, come disposto dall'art. 9 della L.R. n. 18/2004, la Polizia Municipale per il suo recupero o in sua assenza il Comando Carabinieri. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
- 3. I cani di accertata proprietà che, in base ad elementi e circostanze univoche, siano da ritenersi in stato di abbandono possono essere dati in adozione entro i termini di legge.
- 4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari e identificazione con microchip, saranno dati in adozione a chi ne fa richiesta previa verifica di affidabilità da parte dei gestori del canile comunale.
- 5. Coloro che faranno richiesta di adottare un animale dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva che attesti che in passato non hanno commesso reati contro gli animali. L'Amministrazione Comunale si riserva di fare operare controlli a campione sulle certificazioni effettuate.
- 6. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

#### Articolo 17 - Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio le terapie, le attività e l'educazione assistita da animali fatte salve le prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

1. Il Comune promuove gli interventi assistiti con animali in conformità con quanto previsto dalla L.R. n.11/2010 e dalle linee guida nazionali.

#### Articolo 18 - Detenzione di animali da affezione

- 1. In tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali da affezione. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali.
- 2. I luoghi dove vengono ospitati gli animali devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali. La detenzione di cani prevalentemente in spazi delimitati deve prevedere almeno 8 mq. per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le norme di igiene, illuminazione e benessere animale (artl 1 D.P.G.R. n. 4359 dell'11.11.1993).
- 3. La detenzione degli animali deve comunque rispettare le norme igienico sanitarie e garantire la quiete del vicinato, nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

#### Articolo 19 - Vendita e toelettatura di animali vivi

- 1. Deve essere garantita negli spazi vetrina una costante porzione di zona d'ombra in cui gli animali esposti possano trovare ricovero. Nella stagione estiva deve essere garantito il completo ombreggiamento delle aree vetrina nelle ore più calde della giornata (indicativamente dalle 10.00 alle 18.00) All'interno dei locali di vendita devono essere garantite condizioni di aerazione (con un continuo ricambio dell'aria) ,e temperatura adeguate alle specie ospitate.
- 2. Gli animali detenuti all'interno degli esercizi commerciali non dovranno essere esposti ai raggi solari e dovranno avere uno spazio adeguato oltre a cibo ed acqua, disponibili in misura funzionale alle differenti specie.
- 3. Agli animali dovranno essere sempre assicurate cure in caso di malattie e dovranno essere isolati i soggetti malati da quelli sani.
- 4. I cani e i gatti non possono essere oggetto di vendita ambulante.
- 5. Lo spazio riservato agli animali nel punto vendita deve essere idoneo alla specie.
- 6. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà essere compatibile con le strutture appositamente dedicate.
- 7. Nelle ore notturne deve essere assicurato il ritmo biologico veglia/sonno proteggendo gli animali da illuminazione artificiale.
- 8. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere, nelle modalità indicate dalla norma, apposito registro di carico e scarico degli animali, in entrata ed in uscita conformemente, a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale numero 35-5274, del 12/02/2007 su conforme modello predisposto dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. di competenza.
- 9. Nel caso in cui ne sia prevista la registrazione, i dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.
- 10. Al momento della vendita i cani ed i gatti dovranno essere accompagnati da certificazione stabilite dalle norme vigenti.
- 11. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno dei negozi.

#### Articolo 20 Macellazione degli animali.

1. La macellazione per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti.

#### TITOLO IV - CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI

# Articolo 21 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

- 1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto a:
- a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art.69 del Regio Decreto 18/06/1937, n.773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza -TULPS) nel caso di eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio in luoghi aperti o con attrezzature volte a consentire la presenza del pubblico;
- ad autorizzazione ai sensi dell'art.69 del TULPS da richiedersi almeno 30 giorni prima nel caso di eventi con oltre 200 partecipanti e che non si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, previo nulla osta dei

servizi Veterinari che si esprimono in merito all'igiene ed al benessere degli animali: nell'istanza di autorizzazione andranno indicati e dichiarati la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività o comunque ciò che i Servizi Veterinari comunichino al Comune come necessario al fine dell'espressione del proprio nullaosta;

- nel caso di eventi soggetti a semplice SCIA ai sensi dell'articolo 69 del TULPS a segnalazione scritta almeno quindici giorni prima dell'evento ai servizi Veterinari dell'ASL TO5, i quali possono imporre prescrizioni per lo svolgimento del medesimo o richiedere a tutela della salute pubblica provvedimento di divieto di svolgimento al Sindaco, quale autorità sanitaria locale."

# Articolo 22 - Requisiti minimi

- 1. In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dalle intemperie. Devono essere rispettate le condizioni termo-igometriche funzionali al comfort delle rispettive specie animali.
- 2. È espressamente vietato maltrattare gli animali, privarli di cibo e/o acqua, anche nell'addestramento, in quanto comportamento riconducibile al maltrattamento animale, perseguibile dal codice penale.
- 3. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

#### Articolo 23 - Divieto di esibizione al di fuori della struttura.

1. Nessuno degli animali al seguito del circo o della mostra viaggiante può essere esibito al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

#### Articolo 24 - Competenze del Comune

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sugli spettacoli viaggianti e fermo quanto previsto agli articoli 21, 22, 23 del presente Regolamento, l'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4, 2° comma della legge n.154/1992 e s.m.i. che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.
- 2. Ai fini dell'attendamento deve essere consegnata al Comune che trasmetterà ai competenti servizi veterinari dell'ASLTO5 la documentazione comprovante il rispetto dei suddetti criteri.
- 3. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione di cui al presente articolo ovvero di revocarla per garantire la tutela e il benessere degli animali al seguito e/o laddove sia riscontrato il difetto dei requisiti tecnici previsti dalla vigente normativa.

#### TITOLO V - CANI

#### Articolo 25 - Attività motoria e rapporti sociali.

- 1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno l'opportuna attività motoria.
- 2. Ai cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono essere assicurati periodi costanti di libero movimento.
- 3. Ogni impianto in cui si detengono cani (canili pubblici e privati) deve disporre di adeguata area di sgambamento.
- 4. Da questo vincolo sono esclusi gli animali con gravi problemi comportamentali.

# Articolo 26 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

- 1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente salvo diverse e motivate prescrizioni, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
- 2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1, purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
- 3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che presentino documentata e motivata comunicazione al Sindaco. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
- 4. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia, negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

# Articolo 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

- 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree adibite a giochi per l'infanzia.
- 2. Nei luoghi consentiti i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola, salvo diverse indicazioni di legge.

# Articolo 28 - Aree e percorsi destinati ai cani

- 1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati, laddove possibile, dall'Amministrazione appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. L'Amministrazione individua e segnala sul territorio le aree riservate ai cani. (Si rimanda alle specifiche prescrizioni del Regolamento di Polizia Urbana in vigore).
- 2. Anche in tali spazi è obbligatorio essere muniti di paletta e rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

# Articolo 29 - Divieto di detenzione a catena - Detenzione in recinti

- 1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
- 2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri.
- 3. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
- 4. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, questo dovrà essere almeno 8 mq. per animale adulto, osservando tutte le norme di igiene, illuminazione e benessere animale in conformità al D.P.G.R. n. 4359 dell'11.11.1993.

# Articolo 30 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide.

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

- A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci
- 2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 del vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.56/2015.

# Articolo 31 - Detenzione dei cani da guardia

- 1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
- 2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

# Articolo 32 - Registrazione all'anagrafe canina. Documentazione.

- 1. Fermo restando l'obbligo di registrazione dei cani all'Anagrafe canina regionale di cui alla L.R. n. 18 del 19.07.2004, il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di comprovare l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina.
- 2. I documenti comprovanti l'iscrizione dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, al personale dell'A.S.L., alle Guardie Zoofile, previste dalla Legge Regionale.
- 3. Nel caso il possessore o detentore ne sia sprovvisto, dovrà esibirli all'organo accertatore entro dieci (10) giorni dalla richiesta. In caso di mancata esibizione del documento nei termini indicati sarà applicata la sanzione prevista dal presente Regolamento.

#### TITOLO VI - GATTI

# Articolo 33 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti che vivono in libertà e quelli appartenenti alle colonie feline sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. I casi di maltrattamento e/o uccisione saranno perseguiti a norma di legge.

# Articolo 34 Colonie feline e gatti liberi

- 1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (ovvero per motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio) o altri eventi che mettono in pericolo la salute delle persone.
- 2. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi.
- 3. Le aree devono essere mantenute in adeguate condizioni igieniche e di decoro.
- 4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
- 5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.
- 6. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali.

# Articolo 35 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste appositamente incaricate dal Comune ed i singoli cittadini.

- 2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
- 3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dall'Ufficio Ambiente comunale ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

# Articolo 36 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Moncalieri, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano volontariamente e gratuitamente.
- 2. A tali persone permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti.

# Articolo 37 - Alimentazione dei gatti delle colonie feline e dei gatti liberi.

1. Le persone che si adoperano volontariamente alla cura e sostentamento dei felini sono tenute a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato, relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia dell'area interessata.

# Articolo 38 - Detenzione dei gatti di proprietà

- 1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi in assenza di condizioni termo igrometriche adeguate.
- 2. E' vietato, sia all'interno che all'esterno tenerli in condizioni di maltrattamenti o sofferenze.

#### Articolo 39 - Sterilizzazione

- 1. Il Comune concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti nelle colonie libere presenti sul suo territorio.
- 2. Ai gatti sterilizzati viene apposto un microchip per l'identificazione e viene iscritto nell'Anagrafe regionale degli animali da affezione.
- 3. Per il riconoscimento dei gatti sterilizzati, onde evitare il trauma di ripetute catture, è prevista la spuntatura di un orecchio durante la narcosi, nella finalità di evitare ulteriore stress per l'animale nel corso di nuove campagne di sterilizzazione.

#### TITOLO VII - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

#### Articolo 40 - Fauna selvatica

- 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
- 2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona presente sul territorio urbano.
- 3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna vertebrata autoctona fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
- 4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
- 5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero Fauna selvatica (CRAS) autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
- 6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica

- omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
- 7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali, di cui al presente articolo, in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
- 8. Coloro che rinvengono esemplari vivi in difficoltà o feriti appartenenti alla fauna selvatica devono darne immediata comunicazione alla Pulizia Locale, nella finalità di ridurre i rischi incidenti, alla Città Metropolitana (Servizio tutela Fauna e Flora) o al Comune o affidarli entro 24 ad un Centro di Recupero degli Animali Selvatici (C.R.A.S) riconosciuto a livello provinciale. Si raccomanda tuttavia di non prelevare giovani animali apparentemente abbandonati o di farlo esclusivamente in caso che essi siano palesemente minacciati da traffico, animali domestici o altre situazioni particolari. Di norma i genitori sono nelle vicinanze ed intervengono non appena le persone si allontanano dal sito.
- 9. Ai sensi dell'art. 189 del codice della strada chi investe un animale deve prestare soccorso nel limite del possibile.

# Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

- 1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
- 2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche della specie.
- 3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che, per dimensioni e capienza, siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la giusta temperatura, l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.

#### Articolo 42 - Fauna esotica

- 1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 6 del 18 febbraio 2010 e del DPGR. 11 del 28 novembre 2012.
- 2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda ASL territorialmente competente.
- 3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, come prevista dalla normativa vigente.
- 4. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
- 5. Il comune di Moncalieri promuove campagne educative nei confronti dei cittadini, attraverso le associazioni di volontariato, atte a disincentivare l'acquisto e la detenzione di animali esotici, in particolare di quelli appartenenti a specie invasive.

# TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

# Articolo 43 – Vigilanza

- 1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
- 2. La vigilanza avviene sulla base di una programmazione preventiva con l'ufficio ambiente.
- 3. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.

# Articolo 44 - Norme transitorie.

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali

#### Articolo 45 - Sanzioni.

- 1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali).
- 2. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

CITTÀ DI MONCALIERI	1
Settore Servizi Ambientali e Reti – Servizio Tutela Ambiente	1
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Principi e finalità.	2
Articolo 3 – Fonti Normative	2
Articolo 3.1 – Costituiscono Normative di riferimento regionale	
Articolo 3.2 – Costituiscono Normative di riferimento nazionale e internazionale	
Articolo 4 - Competenze del Comune	
Articolo 5 - Diritti degli animali	
TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	
Articolo 6 – Definizioni	4
Articolo 6.1 – Ambito di applicazione	4
Articolo 6.2 – Ambito di esclusione	4
Articolo 7 – Uffici comunali	5
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 8 – Obblighi dei detentori di animali	5
Articolo 9 - Divieti generali	6
Articolo 10 - Abbandono di animali	6
Articolo 11 - Segnalazioni per cani vaganti, per maltrattamenti e per animali d'affezione incide	ntati
e/o feriti.	6
Articolo 12 - Avvelenamento di animali	7
Articolo 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento,	
cartellonistica. Obbligo di soccorso	7
Articolo 14 - Divieto di accattonaggio con animali	7
Articolo 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.	7
Articolo 16 - Smarrimento - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale	
Articolo 17 - Pet therapy	7
Articolo 18 - Detenzione di animali da affezione	8
Articolo 19 - Vendita e toelettatura di animali vivi	8
Articolo 20 Macellazione degli animali	8
TITOLO IV – CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI	8
Articolo 21 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio	
cittadino	8
Articolo 22 - Requisiti minimi	
Articolo 23 - Divieto di esibizione al di fuori della struttura.	9
Articolo 24 - Competenze del Comune	
TITOLO V – CANI	
Articolo 25 - Attività motoria e rapporti sociali.	
Articolo 26 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici	
Articolo 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	
Articolo 28 - Aree e percorsi destinati ai cani	
Articolo 29 - Divieto di detenzione a catena - Detenzione in recinti	
Articolo 30 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide.	
Articolo 31 - Detenzione dei cani da guardia	
Articolo 32 - Registrazione all'anagrafe canina. Documentazione	
TITOLO VI – GATTI	
Articolo 33 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline	
Articolo 34 Colonie feline e gatti liberi	
Articolo 35 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio	11

Articolo 36 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi	12
Articolo 37 - Alimentazione dei gatti delle colonie feline e dei gatti liberi	12
Articolo 38 - Detenzione dei gatti di proprietà	12
Articolo 39 – Sterilizzazione	
TITOLO VII - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA	12
Articolo 40 - Fauna selvatica	12
Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali acquatici	13
Articolo 42 - Fauna esotica	13
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI	13
Articolo 43 – Vigilanza	13
Articolo 44 - Norme transitorie.	
Articolo 45 - Sanzioni	14

# **APPROVAZIONE**

- Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 26/01/2017
- Entra in vigore il 19/03/2017

Regolamento modificato con deliberazione di C.C. n. 81 del 27/06/2018 Entrato in vigore il 07/08/2018